

CORTE DI APPELLO DI TORINO

SEZIONE SECONDA CIVILE

Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati

Dr Alfredo GROSSO - PRESIDENTE

Dr Roberto RIVELLO - CONSIGLIERE

Dr Rosa G. PORFIDO - CONSIGLIERE AUS. REL.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di R.G. 300/2020 promossa da:

Z.P. (C.F: (...)), rappresentato e difeso dagli Avv.ti ...e..., presso il cui studio sito in Aosta, ..., ha eletto domicilio, giusta procura in atti.

APPELLANTE - APPELLATO INCIDENTALE

CONTRO

Z.M. (C.F: (...)); Z.C. (C.F: (...)); G.G. (C.F: (...)); Z.P. (C.F: (...)); Z.C. (C.F: (...)), rappresentati e difesi dall'Avv...., presso il cui studio in Aosta, alla Via ...hanno eletto domicilio, giusta procura in atti

APPELLATI- APPELLANTI INCIDENTALI

NONCHE'

Z.C. (C.F: (...)); Z.P. (C.F: (...)); Z.C. (C.F: (...))

APPELLATI CONTUMACI

AVVERSO

La sentenza n.9/2020, emessa dal Tribunale di Aosta, pubblicata in data 11 gennaio 2020, nell'ambito del procedimento rubricato al nr.1277/2017, notificata in data 17.01.2020, in materia di divisione di beni caduti in successione.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Il sig. Z.P., assunto di essere figlio dei sig.ri S.Z. (deceduto in Aosta il 15.08.2014) e C.C. (deceduta il 27.12.2014) evocava innanzi al Tribunale di Aosta, i sig.ri M.Z., G.G., C.Z., P.Z., C.Z., C.Z., P.Z. e C.Z. per vedere accolte le seguenti domande: a) condannare la sig.ra M.Z. a rendere conto dei prelievi eseguiti sui conti correnti presso la B.U. (c/c n.(...) - c/c n. (...)); b) condannare la sig.ra M.Z. al rimborso delle somme dovute (oltre interessi) dalla data dei singoli prelievi a favore del sig. P.Z. nella sua qualità di erede dei genitori e nella misura della sua quota ereditaria e in ogni caso della massa ereditaria da suddividersi tra i coeredi; c) condannare il sig. G.G. in solido con la sig.ra M.Z. alla restituzione a favore del P.Z., limitatamente alla sua quota ereditaria e, in ogni caso, a favore della massa ereditaria da suddividersi dai coeredi, della somma di Euro140.000,00, oltre interessi con decorrenza dal 7.8.2008 o in subordine dalla data della messa in mora fino al saldo; d)in via alternativa, dichiarare la nullità della donazione, ex art. 782 c.c., della somma di Euro140.000,00 e dunque l'appartenenza della somma all'asse ereditario del sig.ri Z.-C.; e) in via ulteriormente subordinata, condannare il sig. G.G., in solido con la sig.ra M.Z., al pagamento ex art. 2041 c.c., a favore del sig. P.Z., limitatamente alla quota ereditaria e in ogni caso in favore della massa ereditaria da suddividersi, della somma Euro140.000,00 oltre interessi con decorrenza dal 7.8.2008 o dalla messa in mora; f) condannare la sig.ra M.Z., nella sua qualità di coerede, ad effettuare la collazione di tutto quanto donatogli senza dispensa in vita dei genitori a partire dalla data di apertura della successione; g) previo accertamento della consistenza della massa ereditaria, procedere alla divisione dei beni ereditari.

I sig.ri M.Z., G.G., C.Z., P.Z., C.Z. e C.Z., nel costituirsi nel procedimento istauratosi producevano un testamento in base al quale ogni bene mobile, ivi comprese le somme giacenti sui conti correnti, risultavano di titolarità esclusiva di M.Z. e/o P.Z. e per l'effetto chiedevano il rigetto delle pretese attoree.

I sig.ri C.Z. e P.Z., quest'ultima costituendosi per mezzo di comparsa di intervento adesivo, chiedevano l'accoglimento delle domande attoree. L'originale del testamento, in data 05.10.2017, veniva depositato nel procedimento.

Il Tribunale di Aosta, con la sentenza n.9/2020, rigettava le domande della parte attrice e compensava integralmente le spese di lite di tutte le parti in causa.

Le ragioni della decisione s'incentravano essenzialmente sul presupposto che avverso le "presunte" elargizioni corrispondenti alle somme prelevate dai convenuti (o per conto di questi) e non giustificate con il rendiconto, essendo atti di liberalità, l'unico rimedio esperibile era quello dell'azione di riduzione e ciò al fine di integrare la quota di riserva spettante ai legittimari che si ritenevano lesi.

Conseguentemente, l'azione attivata dall'attore, presentando presupposti ed effetti differenti da quella di riduzione, non poteva condurre alla ricostruzione del patrimonio dei genitori.

Tanto in linea all'insegnamento della S.C. (sentenza n.14864 del 16.11.2020) richiamata nell'ordinanza resa, in data 9.5.2019, nel corso del giudizio e totalmente assunta a ragione della decisione: "...nell'azione di riduzione... assumono una fisionomia a se tanto il petitum, quanto la causa petendi. Il primo consiste nel conseguimento della quota di riserva, previa determinazione di essa mediante il calcolo della disponibile e la susseguente riduzione delle disposizioni testamentarie o delle donazioni compiute in vita dal de cuius; la seconda è data dalla qualità di erede legittimario o dalla asserita lesione della quota di riserva. Come ognuno vede, nel petitum e nella causa petendi dell'azione di riduzione sono presenti elementi ulteriori e più specifici di quelli costituenti il petitum e la causa petendi della domanda di divisione, Ciò posto, a fronte delle difese svolte nell'interesse di Z.M. ed altri nelle quali si fa riferimento anche a liberalità, sarebbe stato necessario proporre domanda di riduzione che, per contro, non risulta essere formulata. Del resto, l'azione di divisione e quella di riduzione sono nettamente distinte ed autonome, atteso che la seconda tende, indipendentemente dalla divisione dell'asse ereditario, al soddisfacimento dei diritti legittimari nei limiti in cui siano lesi dalle disposizioni testamentarie, con la conseguenza che non può ritenersi implicitamente proposta con la domanda di divisione (Sez. 2, Sentenza n1408 del 23.01.2007)".

Tali considerazioni avevano effetto assorbente rispetto a tutte le altre questioni ivi compresa quella della presunta nullità delle disposizioni testamentarie dei defunti genitori e ciò in assenza di impugnazione della scheda testamentaria.

Con atto di citazione del 17.02.2020 il sig. Z.P. promuoveva gravame avverso la sopra emarginata sentenza.

Si costituivano nel gravame sperando appello incidentale i sig.ri M.Z., C.Z., G.G.; P.Z. e C.Z.; mentre restavano contumaci gli altri appellati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La parte appellante con primo motivo di appello rileva la nullità della sentenza ex art. 50 bis, 50 quater e 161 c.p.c. perché emessa in violazione del principio di collegialità, posto che eccepita la nullità del testamento (dalla parte attrice e dai convenuti aderenti alla medesima posizione processuale) prodotto dalla parte convenuta il Tribunale, pur non essendo entrato nel merito della questione relativa alla nullità del testamento, ha comunque statuito eludendo la normativa in materia.

Il motivo è infondato

L'art. 99 c.p.c. enuclea un principio ineludibile: il processo viene attivato dal titolare del diritto minacciato o leso attraverso la proposizione della domanda. Pertanto, la domanda assurge al contempo quale indispensabile atto d'impulso del meccanismo processuale ed onere per la parte che vuole tutela.

Dall'analisi precipua del processo svoltosi in primo grado rileva che la difesa del P.Z., in merito alla produzione della scheda testamentaria (testamento olografo del 15.12.2001) da parte dei convenuti, sia all'udienza del 21.09.2017, sia nella successiva memoria 183 VI n.1 c.p.c. (luogo deputato alla promozione di domande che sono conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dal convenuto) si limitava ad eccepirme, in via di mera eccezione, la nullità per difetto di forma del testamento, senza far seguitare una specifica domanda tesa a conseguire una sentenza che ne dichiarasse detta nullità.

L'atteggiamento processuale risulta confermato altresì dal foglio di precisazione delle conclusioni datato 1.10.2019 ove, la difesa del P.Z., dopo aver ribadito l'eccezione di nullità del testamento in questione, esplicitava le conclusioni riportando sostanzialmente le stesse di cui all'atto introduttivo rimaste impropriamente relegate nell'ambito dell'azione di divisione.

Non si può trascurare che la domanda (che può essere formulata anche nel corso del giudizio) è elemento indispensabile di impulso al processo da cui scaturiscono effetti processuali anche in senso stretto relativi al rito e alla competenza.

Ma pur volendo sorvolare tale dato, si concorda con la posizione del Tribunale nel punto in cui asserisce che la questione relativa alla presunta nullità delle disposizioni testamentarie dei defunti genitori risulta del tutto inconferente o meglio finisce per essere irrilevante in assenza di una domanda di riduzione, il tutto come meglio verrà specificato nell'analisi degli altri motivi di appello.

Il secondo motivo di gravame s'incentra sulla violazione di legge con riferimento agli artt. 555, 713, 737 e ss, 782,783,2033, 2041 c.c. e dunque sulla doglianza che non risulta essere vero che le presunte elargizioni (somme prelevate e non giustificate da rendiconto) si possano considerare come atti di liberalità sulla scorta delle mere asserzioni avversarie, posto che l'azione di riduzione deve essere esercitata dal legittimario pretermesso quando il de cuius abbia disposto del suo patrimonio, oltre i limiti di legge, per testamento ovvero con donazioni.

In sostanza, il Giudice ha ommesso di considerare il difetto della prova in ordine all'esistenza di una donazione o di una pluralità di donazioni e dunque: colui che si ritiene essere beneficiario della donazione deve fornire la prova della volontà del preteso donante di porre in essere un atto di liberalità.

In merito rilevando altresì che nel caso di cointestazione di un conto corrente, sul quale confluiscono somme attribuibili ad uno solo dei titolari, il prelievo antecedente al decesso di quest'ultimo da parte dell'altro cointestatario non può considerarsi donazione indiretta e giammai diretta per difetto di forma solenne. Ne consegue la necessità di restituzione delle somme al compendio ereditario.

Rileva l'appellante che, nel caso di specie, difetta altresì la prova del configurarsi di una donazione remuneratoria posto che l'operare per semplice delega sul conto corrente da parte della M.Z. di per sé non comportare una donazione indiretta delle somme prelevate e sostanziate in svariate centinaia di migliaia di Euro. La difesa del P.Z. lamenta l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale laddove ha ritenuto non configurabile l'ipotesi dell'invalidità della liberalità compiute perché non espresse in un unico atto donativo dell'intera somma per il quale potrebbe discutersi di un difetto della forma prescritta ex art. 782 c.c., bensì di periodiche elargizioni a favore dei figli dipanatesi nel corso di un ventennio dalla cessione dell'immobile di Corso B. A. al decesso dei due disponenti.

La parte appellante ritiene che una tale prospettazione finisce per trascurare che la parte attrice aveva promosso la declaratoria di nullità ex art. 782 c.c. della donazione sulla somma di Euro140.000.000 con conseguente accertamento dell'appartenenza della predetta somma all'asse ereditario dei sig.ri Z./C. e in subordine, l'accertamento del fatto che il pagamento del relativo importo a favore del sig. G. rappresentava un indebito.

Infine, l'appellante sostiene che il Tribunale di Aosta avrebbe errato nel ritenere che il sig. P.Z. fosse tenuto a proporre azione di riduzione, non essendo l'esperimento di tale azione necessario in presenza dell'esercitata azione di collazione.

Il motivo è infondato

L'esistenza di un relictum costituisce un presupposto indefettibile dell'istituto della collazione posto che inquadrandosi nell'ambito della divisione ereditaria, richiede, di per sé, l'esistenza di una comunione ereditaria e, quindi, di un patrimonio da dividere. Ne deriva che, ove l'asse ereditario sia stato esaurito con donazioni o legati e manchi, di fatto, un relictum da dividere, inibita risulta la divisione e dunque la collazione, salvo l'eventuale esito dell'azione di riduzione.

Orbene, nel caso al vaglio, pur volendo trascurare la rilevanza di una precipua formulazione di una domanda di riduzione da parte del sig. P.Z., difetta l'esatta qualificazione dei singoli e precipui atti di "donazione" posto che, rispetto all'istituto della collazione, la nullità di eventuali atti dispositivi avrebbe portato al rientro delle relative somme nell'asse ereditario sotto forma di credito restitutorio nei confronti del donatario.

Non si può far a meno di rilevare che, a fronte della qualificazione operata dal Tribunale, lo stesso appellante escludendo il configurarsi delle donazioni, per assenza della prova dell'*animus donandi*, decreta all'esclusione di un relictum che diversamente poteva considerarsi proprio all'esito dell'accertamento della nullità di talune donazioni in questione.

Posto che la collazione rappresenta operazione divisionale e il rendiconto in questione veniva chiesto in connessione con la domanda di divisione, l'assenza della prova dell'esistenza di un relictum, alla data di apertura della successione, fa venir meno il presupposto fondamentale della divisione con la diretta conseguenza che poteva procedersi né alla collazione, né al rendiconto.

Per tali ragioni le domande promosse dall'appellante non meritano l'accoglimento.

Infine, guardando al testamento del 15.12.2001, (terzo motivo di appello - Nullità del testamento ex artt. 589 e 606 c.c.) questo avrebbe potuto essere rilevante ove fosse interpretabile come autonomo titolo regolante la successione dei genitori in favore delle sole figlie Maria e P.Z., ma in concreto tale scheda testamentaria si limita a disporre in merito ai "mobili e tutto quello che contengono" (arredi e non valori mobiliari) e al fatto che avrebbe dovuto essere lasciata una somma sul c/c dei genitori, senza sul punto null'altro specificare con disposizioni che non escludono la qualità di erede legittimo di P.Z..

Tutto quanto specificato assorbe e rende inutile qualsiasi altra disquisizione sulle ragioni del gravame.

La doglianza mossa in via incidentale dalle parti appellate s'incentra sulla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dunque sulla mancata condanna del sig. P.Z. alla rifusione delle spese di lite e delle competenze professionali del giudizio di primo grado.

Sul punto viene posto in evidenza che l'appellante deve considerarsi totalmente soccombente nel giudizio di primo grado e che le relative ragioni in deroga non possono considerarsi gravi ed eccezionali rispetto alla peculiarità del caso e soprattutto incentrarsi su mere supposizioni o circostanze non provate. Il tutto specie quando risultavano puntualmente giustificate le operazioni bancarie e i convenuti non si sottraevano dal provare ogni movimentazione operata sul patrimonio dei defunti.

Il motivo è fondato

Il Collegio ritiene che la conferma, anche in sede di gravame, dell'erronea configurazione del caso e della relativa attivazione, il conseguente e totale rigetto delle domande promosse dalla difesa del P.Z. depongono per la declaratoria di condanna alle spese di lite del primo e del secondo grado del processo de quo.

La considerazione della sussistenza di un eventuale pregiudizio degli interessi degli eredi pretermessi per mezzo di uno strumento giudiziario non corretto non è sufficiente a costituire una ragione giustificativa di integrale compensazione fra le parti delle spese del giudizio, anche perché capace d'intaccare il principio di base che sottende alla norma ai danni delle parti chiamate in giudizio che hanno visto il totale rigetto della domanda avversaria.

Ciò posto, la liquidazione delle spese processuali, per i due gradi del giudizio, presuppongono l'applicazione del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 in relazione al valore delle domande, al rispettivo scaglione di cui alle afferenti tabelle applicabili, ai valori medi previsti per ogni fase effettivamente esplicatasi pari: per il primo grado ad Euro7.254,00 (studio: Euro1620,00; introduttiva: Euro1147,00; decisionale: Euro2767,00) e per il secondo grado ad Euro6.615,00 (studio: Euro1960,00; introduttiva: Euro1350,00; istruttoria: Euro1720,00; decisionale: Euro3305,00) oltre il rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, C.P.A. e IVA se previste per legge.

Conseguentemente si condanna il sig. P.Z. a rifondere ai sig.ri M.Z., C.Z., G.G.; P.Z., C.Z. le spese di entrambi i gradi del giudizio nella misura liquidata.

Infine, si rileva che, a norma dell'art. 13 del TU D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (come modificato a seguito dell'introduzione, da parte dell'art. 17 della L. 24 dicembre 2012, n. 228 del comma 1 quater, in vigore per i procedimenti di impugnazione iniziati dal 31.1.2013 cfr. art. 18 L. n. 228 del 24 dicembre 2012 cit.) "Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'art. 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso".

Tale disposizione di legge non pare dare adito a una valutazione discrezionale in ordine alla natura e causa dell'improcedibilità, inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni principali o

incidentali. Pertanto sussiste il presupposto per l'applicazione di tale obbligo di pagamento a carico della parte soccombente.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Torino, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando;

- Rigetta l'appello principale proposto dal P.Z. avverso la sentenza del Tribunale di Aosta n. 9/2020 pubblicata in data 11.01.2020;
- Accoglie l'appello incidentale promosso dai sig.ri Z., C.Z., G.G.; P.Z., C.Z.;
- Condanna il sig. P.Z. a rifondere ai sig.ri Z., C.Z., G.G.; P.Z., C.Z. le spese di entrambi i gradi, così come liquidati in motivazione;
- Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 con riferimento alla parte soccombente.

Conclusione

Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio tenuta con modalità telematiche del 7 febbraio 2022.

Depositata in Cancelleria il 9 febbraio 2022.